

Circolare n. 97 del 29 Giugno 2018

5 per mille 2018:
adempimenti in scadenza il prossimo 2 luglio 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, il DM 7.7. 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, ha introdotto **rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille**: i) **eliminando**, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, **l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione** al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; ii) **istituendo un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio**, che deve essere aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, **entro il 31 marzo di ciascun anno**. Le semplificazioni introdotte **non riguardano tutti i soggetti che potenzialmente possono richiedere l'iscrizione**, ma solo quelli che **per lo scorso anno finanziario hanno seguito il tradizionale iter già previsto per il passato**. Conseguentemente, i **soggetti che hanno fatto la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2018 saranno tenuti, entro il prossimo 2 luglio 2018** (in quanto il 30 giugno 2018 cade di sabato), a **presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i requisiti di ammissione all'elenco**, da indirizzare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate. Il modello da utilizzare deve essere conforme a quello pubblicato sul sito. **Alla dichiarazione si deve allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante** che la sottoscrive. **Per le associazioni sportive dilettantistiche** valgono gli stessi tempi, sebbene la suddetta documentazione debba essere **indirizzata alla struttura del Coni competente per territorio**. Si rammenta, infine, che anche gli enti già iscritti nell'elenco al 31 marzo dovranno comunque presentare la richiamata dichiarazione sostitutiva, sempre entro il prossimo 2 luglio 2018, in caso di **variazione del rappresentante legale**. Resta immutata, anche per l'esercizio 2018, la **possibilità, per tutti gli enti destinatari del beneficio**, qualunque sia la categoria di appartenenza, **di procedere, entro il 1 ottobre 2018** (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2018 cade di domenica), alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio, aderendo all'istituto della remissione in bonis. In questi casi, **l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro**, da versarsi utilizzando il seguente codice tributo: 8115.

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

Premessa

Come noto, il DPCM 7 luglio 2016 ha previsto una **semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto** della quota **del 5 per mille dell'IRPEF**, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017. In virtù delle modifiche, **devono richiedere l'iscrizione** nell'elenco dei potenziali beneficiari del 5 per mille solamente:

- **gli enti neocostituiti;**
- **i soggetti che non si sono iscritti in precedenza o che non sono stati inseriti nell'elenco permanente** perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti.

Osserva

Diversamente, ai fini dell'accesso al beneficio del 5 per mille, **gli enti che risultano iscritti** nel suddetto elenco permanente **non sono più tenuti a:**

- **presentare di nuovo la domanda** di iscrizione e
- **inviare la relativa dichiarazione sostitutiva** per l'anno in corso.

Soggetti di NUOVA ISCRIZIONE negli elenchi del 5 per mille per l'anno 2018

Gli **enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche** non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo scorso avrebbero dovuto, per accedere al contributo del 5 per mille, presentare la domanda per l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate, **entro lo scorso 7 maggio 2018.**

Le domande presentate tempestivamente hanno permesso all'Agenzia delle Entrate di **pubblicare**, in data 14 maggio 2018, sul proprio sito istituzionale, **gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio in via provvisoria**; elenchi che avrebbero potuto subire modifiche per il fatto che, fino al 21 maggio scorso, è **stato possibile richiedere** alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente) la **correzione di taluni dati contenuti nella suddetta domanda** (dati relativi alla denominazione o alla sede dell'ente), utilizzando:

- il **modello AA7/10** per i **soggetti titolari di partita IVA** ovvero;
- il **modello AA5/6** per i **soggetti NON titolari di partita IVA.**

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

Osserva

Dal 25.05.2018 è stato possibile consultare - sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it - le liste, aggiornate e integrate rispetto a quelle pubblicate lo scorso 14 maggio che tengono conto delle correzioni di eventuali errori anagrafici, segnalati dagli interessati alla Direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente.

Verificata la presenza dell'associazione nell'elenco di appartenenza, i legali rappresentanti degli enti iscritti negli elenchi definitivi devono ora **spedire, entro il prossimo 2 luglio 2018** (poiché l'originaria scadenza del 30.6.2018 cade di sabato), **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che **attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione** utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

- uno destinato alle associazioni sportive dilettantistiche;
- l'altro riguardante gli altri soggetti;

Osserva

In ogni caso, deve essere allegata, ad entrambi i documenti, **una copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità** del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, **anche se il legale rappresentante non è cambiato rispetto all'anno precedente.**

Le suddette dichiarazioni sostitutive, unitamente ai documenti d'identità dei rappresentanti legali, **devono essere inviate:**

- alla **direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate**, se l'ente tenuto ad inviare la suddetta documentazione è **un'associazione di volontariato**, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC)**(C.M. 21.3.2013 n. 6.);
- all'**Ufficio del Coni territorialmente competente**, se l'ente tenuto ad inviare la suddetta documentazione è **un'associazione sportiva dilettantistica**, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento.**

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

Ente interessato	Destinatario della documentazione	Modalità di trasmissione	Termine di scadenza
Associazione di volontariato	Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate	Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (pec)	02.07.2018
Associazione sportiva dilettantistica	Ufficio del Coni territorialmente competente	Raccomandata con avviso di ricevimento	02.07.2018

Resta immutata, anche per l'esercizio 2018, la **possibilità, per tutti gli enti destinatari del beneficio**, qualunque sia la categoria di appartenenza, **di procedere, entro il 1 ottobre 2018** (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2018 cade di domenica), alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio, aderendo all'istituto della remissione in bonis. In questi casi, **l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro**, da versarsi utilizzando il seguente codice tributo:

CODICE TRIBUTO	
Codice	Denominazione
"8115"	"Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, dlgs n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del dl n. 16/2012 – RIMESIONE IN BONIS 5 per mille" (regolarizzazione degli adempimenti richiesti per partecipare" al riparto del 5‰ dell'IRPEF).

Con la recente **Risoluzione 1.6.2018, n. 42/E**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, **a decorrere dall'11.6.2018**, il versamento della suddetta sanzione **va effettuato utilizzando il modello F24 Elide**. In particolare, oltre al "Codice fiscale" e ai "Dati anagrafici" del soggetto che effettua il versamento, va compilata la Sezione "Erario ed altro", come segue.

SEZIONE MOD. F.24 ELIDE	CAMPI DEL MODELLO
Sezione "CONTRIBUENTE"	Devono essere indicati: ➔ nel campo "codice fiscale" , il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; ➔ nel campo "dati anagrafici" , i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
ERARIO ED	Devono essere indicati:

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

ALTRO

- nel **campo "tipo"**, la lettera "R";
- nel **campo "elementi identificativi"**, nessun valore;
- nel **campo "codice"**, il codice tributo
- nel **campo "anno di riferimento"**, l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "AAAA").

Soggetti GIÀ ISCRITTI ed adempimenti in caso di variazione del rappresentante legale

Come anticipato in premessa, per effetto delle novità introdotte, l'iscrizione al **riparto del cinque per mille non ha più validità annuale**, ma l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, **accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione**, senza essere tenuto a dover ripresentare la **domanda di iscrizione**, ovvero la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, se non è variato il rappresentante legale dell'ente, rispetto all'esercizio precedente. Ne deriva che, **si considerano regolarmente iscritti** – ed in quanto tali **non sono tenuti alla ripresentazione della domanda** di accesso al 5 per mille:

- gli enti del volontariato che **hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro lo scorso 8 maggio 2017** e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale **entro lo scorso 30 giugno 2017**;
- le associazioni sportive dilettantistiche che **hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 8 maggio 2017** e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente **entro il 30 giugno 2017**.

Osserva

Si considera validamente espletata **la procedura di iscrizione quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2017**, con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (remissione in bonis).

Tuttavia, **nel caso in cui sia variato**, rispetto all'esercizio precedente, **il rappresentante legale dell'ente, la dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, già presentata nell'esercizio passato, **perde efficacia**. In tale circostanza, **il nuovo rappresentante di un ente già inserito nell'elenco deve**, a pena di decadenza,

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

sottoscrivere e trasmettere "una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo", con le modalità e i termini indicati in precedenza.

Osserva

Conseguentemente, in caso di variazione del rappresentante legale, il nuovo rappresentante legale, ai fini dell'accesso al contributo, deve trasmettere all'amministrazione competente, la dichiarazione sostitutiva, **senza ripresentare la domanda di iscrizione.**

In particolare, **i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato devono produrre la dichiarazione sostitutiva entro il prossimo 2 luglio 2018** (in quanto l'originaria scadenza del 30.6.2018 cade di sabato).

Osserva

Resta ferma la possibilità di trasmettere **la stessa dichiarazione sostitutiva entro il 1 ottobre 2018** (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2018 cade di sabato), con **versamento della sanzione di 250 euro** ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

■ Brescia
Via Creta, 78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma